

**PROVINCIA DI ASTI**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI  
LOCALI,ATTREZZATURE E STRUTTURE DEL PALAZZO  
PROVINCIALE E DI ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA'  
DELLA PROVINCIA.**

**Approvato con D.C.P.n. 27606 del 5 maggio 2003  
entrato in vigore dal .....**

## **ART.1**

### **Locali provinciali - Concessione - Esclusione**

L'Amministrazione provinciale di Asti può concedere, a suo insindacabile giudizio, l'uso dei propri locali, adibiti a sala riunioni, ad Enti, Associazioni, Organismi, ecc. per congressi, conferenze, tavole rotonde, seminari, purchè le varie manifestazioni trattino argomenti e temi di carattere economico, sociale e culturale.

Ai Partiti Politici, che abbiano Rappresentanti in Consiglio Provinciale, è concesso l'uso della sala consiliare, per una sola volta all'anno, in occasione dei rispettivi congressi provinciali.

E' esclusa la concessione di locali dell'Ente per manifestazioni aventi finalità di lucro.

**Esclusivamente per il salone consiliare e la cosiddetta sala Azzurra la concessione dell'uso deve essere subordinata all'assenso del Presidente del Consiglio.**

## **ART.2**

### **Concessione di locali, attrezzature e materiale vario**

L'Amministrazione Provinciale può concedere per le finalità indicate all' Art.1 - in concomitanza o meno con l'uso dei locali l'utilizzo di attrezzature e materiale vario (strutture, mobili, sedie, pannelli ecc.) alle condizioni specificate ai successivi articoli.

## **ART.3**

### **Concessione di locali e attrezzature scolastiche**

In quanto compatibile con le norme stabilite dall'Art.38 del D.P.R. 24.7.1987, n.616, e fatte salve le disposizioni contenute nell'Art.12 della legge 4.8.1987, n.517, il presente regolamento è applicato altresì all'uso, in orario extrascolastico, dei locali e delle attrezzature degli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia.

Criteri, modalità e condizioni particolari delle concessioni di cui al primo capoverso possono essere fissati in apposite convenzioni integrative da stipularsi tra Ente locale, Autorità Scolastica e soggetti concessionari.

## **ART.4**

### **Richieste - Modalità di presentazione**

Le richieste di locali devono pervenire all'Amministrazione Provinciale almeno 20 giorni prima della data prevista per l'utilizzo.

Le richieste pervenute oltre 60 giorni prima di tale data devono essere riconfermate.

Le istanze per la concessione in uso di palestre, altri locali ed attrezzature delle scuole, per periodi interferenti con l'anno scolastico, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

Le concessioni di cui al precedente capoverso, sono, comunque,

subordinate al parere vincolante del Consiglio di Istituto.

## **ART.5**

### **Limiti all'uso di locali provinciali**

Fermo restando quanto stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ciascun Ente, Associazione, Organismo ecc. può fruire della concessione dei locali dell'Ente per un massimo di tre periodi nell'anno solare. L'Amministrazione Provinciale, acquisito il parere del competente Consiglio d'Istituto - se trattasi di pertinenze scolastiche - ha facoltà di deliberare ulteriori concessioni, qualora lo giustifichino le obbiettive finalità delle richieste.

## **ART. 6**

### **Locali Provinciali usufruibili - Capienze massime - Modalità d'uso**

Le riunioni per le quali è richiesto l'uso dei locali provinciali devono essere indette tramite invito, indicando per esteso la denominazione e l'indirizzo della sede.

Il numero dei partecipanti deve essere proporzionato alla capienza dei singoli locali.

A tal fine, le capienze massime dei locali ubicati nel Palazzo della Provincia, sono così predeterminate:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Salone Consigliare                    | 200 posti |
| - Atrio Sala Consiglio<br>e Sala Mostre | 40 posti  |
| - Sala Azzurra                          | 60 posti  |

Per i locali scolastici ( palestre ed altri ) valgono gli indici indicati, agli effetti progettuali e funzionali, dalle disposizioni legislative e ministeriali. L'accesso alle manifestazioni per le quali vengono concessi locali provinciali deve essere gratuito, eccezion fatta per quelle indette a scopo di beneficenza.

## **ART.7**

### **Spese di gestione e manutenzione**

I locali richiesti sono concessi dietro versamento anticipato delle spese di gestione e manutenzione, negli importi forfettari prestabiliti.

Gli importi a valere con l'entrata in vigore del presente regolamento sono i seguenti:

#### **-SALONE CONSIGLIARE**

( con uso delle apparecchiature di registrazione ):  
per ogni giorno o tempo superiore alle 4 ore:

**Euro 129,11**

#### **-SALONE CONSIGLIARE**

( con uso delle apparecchiature di registrazione ):  
per un tempo non superiore alle 4 ore

**Euro 77,47**

-SALONE CONSIGLIARE

( senza uso delle apparecchiature di registrazione ):  
per ogni giorno o un tempo superiore alle 4 ore:

**Euro 77,47**

-SALONE CONSIGLIARE

( senza uso delle apparecchiature di registrazione ):  
per un tempo non superiore alle 4ore:

**Euro 51,65**

-ATRIO SALA CONSIGLIO

per ogni giorno o tempo superiore o  
inferiore alle 4 ore:

**Euro 38,73**

-SALA MOSTRE

per ogni giorno o tempo superiore o  
inferiore alle 4 ore

**Euro 15,50**

-SALA AZZURRA

per ogni giornata intera con apparecchiature:

**Euro 77,47**

-SALA AZZURRA

per mezza giornata con apparecchiature:

**Euro 51,65**

**+IVA**

Per le palestre scolastiche, i rimborsi spese sono fissati annualmente con provvedimento della Giunta Provinciale.

Gli altri locali scolastici vengono concessi previa determinazione, di volta in volta, di rimborsi-spese, rapportati agli importi stabiliti per i locali della sede provinciale.

Le tariffe di cui sopra vengono aggiornate annualmente dalla Giunta Provinciale, sulla base dell'indice ufficiale di inflazione e del parere dell'ufficio Tecnico Provinciale.

Qualora, con la disponibilità dei locali, sia richiesta l'assistenza di personale tecnico e/o ausiliario della Amministrazione Provinciale, il richiedente deve assumere l'impegno del rimborso dei relativi oneri, che saranno quantificati secondi i costi a carico dell'Ente.

I rispettivi versamenti sono effettuati presso la Ragioneria dell'Ente -

Sezione Entrate - previo ritiro del relativo ordinativo di incasso.

## **ART. 8** **Concessioni in uso gratuito**

La Giunta Provinciale può concedere discrezionalmente l'uso gratuito dei locali, in relazione a manifestazioni di alto contenuto sociale, promozionale e culturale, **in conformità all'articolo 1.**

## **ART. 9** **Istanze di concessione - Contenuti**

Le istanze di concessione in uso dei locali, attrezzature e materiale vario devono contenere, pena la loro reiezione:

- la denominazione e la ragione sociale del soggetto richiedente;
- la finalità dell'uso per cui è richiesta la concessione;
- il periodo e gli orari per i quali viene richiesta la disponibilità con l'indicazione di eventuali periodi ed orari alternativi;
- il nominativo della persona che sarà ritenuta, a tutti gli effetti, responsabile del buon uso e della integra riconsegna delle pertinenze concesse.

## **ART.10** **Impegni dei concessionari**

Il Rappresentante dell'ente, Organizzazione o Associazione concessionari deve impegnarsi per iscritto ad usare il locale, le attrezzature ed il materiale messi a disposizione ed i servizi annessi, con la massima diligenza ed a rifondere gli eventuali danni che avessero a riscontrarsi al momento della riconsegna e le spese che l'Amministrazione Provinciale - unica autorizzata a provvedervi - avesse a dover sostenere per la rimessa in pristino delle cose danneggiate.

A tale scopo, un tecnico dell'ufficio manutenzione fabbricati della Amministrazione Provinciale, unitamente ad un Rappresentante dell'Ente, Organizzazione o Associazione richiedente, visitano il locale concesso prima della messa a disposizione, onde accertarne la perfetta funzionalità e l'inesistenza di danni

## **ART.11** **Accesso ai locali in concessione**

L'accesso ai locali in concessione sarà attivato, nei tempi prestabiliti nel relativo provvedimento, dal custode, il quale procederà all'apertura ed alla chiusura degli ingressi, alle ore rispettivamente indicate.

## **ART.12** **Condizioni d'uso - Disciplinare**

Le condizioni d'uso delle pertinenze concesse sono regolate da apposito disciplinare nel quale vengono stabiliti:

- il servizio di assistenza da assicurare per un uso conforme alle disposizioni del presente Regolamento, al rispetto delle norme di sicurezza, ad uno svolgimento normale delle manifestazioni in programma ed al conseguimento delle finalità per le quali è stata richiesta e accordata la concessione;
- i tempi e gli incombeni relativi all'apertura e alla chiusura dei locali concessi;
- le eventuali penali per danni ed ammanchi che alla restituzione avessero ad essere riscontrati;
- le modalità di verifica, alla consegna ed alla riconsegna, delle cose immobili e mobili concesse.

A quest'ultimo riguardo, sarà sottoscritto dai Rappresentanti dell'ente concedente e dal concessionario apposito verbale di consegna, cui seguirà, entro le 24 ore successive alla reintegrazione dell'Ente concedente nel possesso delle cose concesse, il corrispondente documento di verifica.

### **ART.13**

#### **Pulizia- Custodia e assistenza**

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di definire, caso per caso, i problemi concernenti il personale di pulizia, custodia e assistenza e di regolare direttamente i conseguenti rapporti.

### **ART.14**

#### **Responsabilità e obblighi dei concessionari**

L'Ente, l'Organizzazione o Associazione, ottenuta la concessione d'uso del locale o dei locali, devono provvedere direttamente alla richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S., con l'esonero della Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante da eventuali dinieghi.

A carico dei soggetti concessionari sussiste l'esclusivo obbligo della stipulazione delle polizze di assicurazione tassativamente previste dalla stipulazione delle polizze di assicurazione tassativamente previste dalla legge per infortuni e responsabilità civile.

### **ART.15**

#### **Attrezzature e strutture varie**

Le concessioni di attrezzature e materiale vario saranno autorizzate, dall'Assessore al Patrimonio, il quale valuterà, caso per caso, la convenienza o meno, dell'accoglimento delle singole istanze.

Le istanze dovranno pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'utilizzo del materiale richiesto.

### **ART.16**

#### **Spese di trasporto e di impianto-Eventuale cauzione**

Salvo casi eccezionali, la concessione dovrà essere subordinata all'accollo, da parte

del richiedente, almeno delle spese di trasporto, impianto ed annesse.

A discrezione dell'Assessore concedente potrà essere prevista una cauzione rapportata, quanto ad entità, al valore ed al tempo d'uso del materiale concesso.

La riconsegna dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data di conclusione del periodo di concessione.

#### **ART. 17**

##### **Verifica dello stato d'uso del materiale in concessione**

All'atto della consegna l'incaricato del ritiro per conto dell'Ente Concessionario dovrà sottoscrivere una distinta del materiale ritirato con attestazione del relativo stato d'uso.

Alla riconsegna, fatte le relative verifiche, l'utente sarà ritenuto responsabile per eventuali ammanchi o deterioramenti.

#### **ART.18**

##### **Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore dopo **la pubblicazione prevista dallo Statuto della Provincia.**

Sono abrogate le norme dei Regolamenti Provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che, comunque, risultino in contrasto con le disposizioni della presente disciplina normativa.